

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019

278/2019/R/TLR

COMPLETAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO NEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1070^a riunione del 25 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2018, 24/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 24/2018/R/tlr), e il relativo allegato A (di seguito: *TUAR*);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 661/2018/R/tlr) e il relativo allegato A (di seguito: *RQCT*);
- il documento di consultazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 178/2019/R/tlr (di seguito: documento di consultazione 178/2019/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10, comma 17, lettera c), del decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità il compito di definire, tra l'altro, le modalità di esercizio del diritto di recesso nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento (di seguito: telecalore);
- ai sensi dell'articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14, la regolazione introdotta dall'Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
- l'Autorità, con la deliberazione 24/2018/R/tlr, ha definito le modalità di esercizio del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1 giugno 2018 – 31 dicembre 2021; in particolare il *TUAR* prevede:
 - la possibilità per gli utenti di recedere dal contratto di fornitura del servizio di telecalore in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese;
 - il divieto di introdurre clausole volte a limitare il diritto di recesso dell'utente nei

- nuovi contratti di fornitura; in un'ottica di gradualità, anche al fine di salvaguardare gli investimenti realizzati dagli esercenti, sono state fatte salve fino al termine del periodo di regolazione eventuali clausole onerose di recesso sottoscritte prima dell'entrata in vigore del *TUAR*;
- la possibilità per gli esercenti di applicare un corrispettivo di salvaguardia, in caso di recesso anticipato dell'utente, pari alla differenza tra i costi di allacciamento e il corrispettivo di allacciamento effettivamente applicato, al solo fine di assicurare la copertura dei costi di allacciamento anche in caso di recesso anticipato dell'utente;
 - le associazioni FIPER e SEV e la società Ecogena S.r.l., rispettivamente con comunicazione inviata in data 12 novembre 2018 (prot. Autorità A/32037 del 13 novembre 2018), in data 30 ottobre 2018 (prot. Autorità A/31599 del 7 novembre 2018) e in data 23 novembre 2018 (prot. Autorità A/33428 del 26 novembre 2018) hanno evidenziato che le disposizioni del *TUAR*, inerenti alle modalità di esercizio del diritto di recesso, possono mettere a rischio gli investimenti realizzati dagli esercenti e, ancor più, lo sviluppo di nuove iniziative nel settore; ciò in quanto il rientro degli investimenti nel settore può essere assicurato solo su un orizzonte temporale di medio-lungo termine, orizzonte temporale rispetto al quale l'attuale disciplina del recesso non offre garanzie; in particolare gli operatori hanno evidenziato che tale criticità è particolarmente rilevante per le reti di minori dimensioni, in quanto il recesso di un numero anche limitato di utenti può compromettere la sostenibilità economica del servizio: gli operatori pertanto hanno invitato l'Autorità a rivalutare le disposizioni previste dal *TUAR* in materia di diritto di recesso, tenendo conto anche delle specificità delle reti di telecalore;
 - l'Autorità, con la deliberazione 661/2018/R/tlr, alla luce delle potenziali criticità evidenziate dagli esercenti, ha avviato un procedimento per rivalutare l'effettivo impatto delle disposizioni in materia di diritto di recesso:
 - sugli investimenti del settore del telecalore, con riferimento sia alla salvaguardia di quelli già effettuati sia alla promozione della diffusione del servizio;
 - sulla tutela degli utenti e della concorrenza, con riferimento all'efficacia di tali clausole ai fini pro-concorrenziali, tenuto conto della diffusione e della durata dei vincoli temporali previsti dai contratti di fornitura in essere e sulla corretta ed adeguata informazione agli utenti prima della sottoscrizione degli stessi;
 - le proposte dell'Autorità per il completamento della disciplina in materia di diritto di recesso sono state illustrate nel documento di consultazione 178/2019/R/tlr; nel documento l'Autorità ha proposto l'adozione di tutele differenziate sulla base delle caratteristiche dell'utente (nello specifico la differente forza contrattuale e le competenze di ciascuna tipologia di utenza), in quanto l'applicazione delle medesime tutele alla generalità degli utenti potrebbe risultare ridondante e limitare in modo eccessivo la libera contrattazione tra le parti, con una conseguente inefficiente gestione del rischio mercato da parte degli esercenti;
 - in particolare, nel documento di consultazione 178/2019/R/tlr, l'Autorità ha proposto:
 - a) con riferimento ai nuovi contratti di fornitura stipulati dal 1 giugno 2018, data di entrata in vigore del *TUAR*:

- i. di estendere a 5 anni la durata massima del corrispettivo di salvaguardia applicabile agli utenti residenziali domestici;
 - ii. per le altre categorie di utenti, compresi quelli soci di cooperative da cui ricevono la fornitura di energia termica, anche se domestici, di estendere a 10 anni la durata massima del corrispettivo di salvaguardia e di considerare, ai fini della sua determinazione, non solo i costi di allacciamento ma anche eventuali ulteriori costi (costi di estensione e/o potenziamento della rete e di eventuali interventi in centrale);
 - iii. per i grandissimi utenti con potenza contrattuale maggiore di 1.200 kW, di non prevedere una regolazione specifica in tema di recesso, lasciando la definizione di clausole di recesso alla libera contrattazione tra le parti, tenuto conto delle elevate competenze tecnico-economiche di tale categoria di utenti;
 - b) con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del TUAR:
 - i. di fare salve le clausole di recesso dei contratti con potenza contrattualizzata minore o uguale 350 kW fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2021);
 - ii. di fare salve le clausole di recesso dei contratti con potenza contrattualizzata maggiore di 350 kW fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2028 (anziché fino al 31 dicembre 2021);
- nel documento di consultazione 178/2019/R/tlr è stata inoltre proposta l'introduzione di ulteriori obblighi informativi per gli esercenti in tema di recesso; in particolare è stato proposto l'obbligo per il gestore di:
 - a) includere una descrizione delle modalità di esercizio del diritto di recesso, nonché delle modalità applicative del corrispettivo di salvaguardia, se previsto, nel preventivo di allacciamento, nelle informazioni sul sito *internet* e nel contratto di fornitura, anche tramite rimandi ad ulteriori documenti;
 - b) inviare all'Autorità un rapporto annuale di riepilogo, in cui siano indicati il numero e le caratteristiche (entità del corrispettivo e tipologia di utente) dei corrispettivi di salvaguardia applicati nei nuovi contratti di fornitura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le associazioni di rappresentanza dei consumatori e utenti hanno condiviso in generale gli obiettivi perseguiti dall'Autorità, ma hanno presentato posizioni differenti in merito ad alcune delle proposte presentate nel documento di consultazione 178/2019/R/tlr per il completamento della disciplina; in particolare:
 - a) con riferimento alla nuova definizione di utente residenziale domestico:
 - i. le associazioni Adusbef e U.Di.Con. hanno condiviso le proposte dell'Autorità; in particolare Adusbef ha ritenuto corretto escludere dalla definizione gli utenti che utilizzano l'energia in attività di commercializzazione o per attività produttiva svolta come persona giuridica;

- ii. le associazioni Movimento Consumatori e Assoutenti hanno chiesto di includere tra gli utenti residenziali domestici anche le microimprese, come definite nel codice del consumo, in coerenza con le disposizioni di cui all'art.1 comma 4 della legge n. 205/2017;
- b) con riferimento ai nuovi contratti di fornitura, stipulati dal 1 giugno 2018, data di entrata in vigore del TUAR:
 - i. le associazioni Movimento Consumatori e Assoutenti hanno condiviso le proposte dell'Autorità, esprimendo però una riserva rispetto a quanto proposto per gli utenti soci delle cooperative, ritenendo che si debba distinguere in base a dati numerici di estensione degli aderenti alla cooperativa e di fascia di consumo complessivo;
 - ii. Adusbef non ha condiviso la proposta di applicare un corrispettivo di salvaguardia agli utenti domestici, ritenendo preferibile l'applicazione di una caparra definita in modo forfettario, da restituire all'utente al termine di un periodo minimo di durata del contratto, pari a cinque anni;
 - iii. CNA ha chiesto di confermare l'attuale disciplina di recesso, in quanto non condivide l'applicazione del corrispettivo di salvaguardia potenziato, o, in alternativa, di estendere l'applicazione del corrispettivo a un periodo temporale massimo di cinque anni; CNA ha inoltre evidenziato la necessità di disporre di un riscontro oggettivo dei costi sostenuti, onde evitare che siano scaricati sull'utenza oneri derivanti dal mero rischio di impresa;
 - iv. Confcommercio ha condiviso le proposte contenute nel documento di consultazione e in particolare l'esclusione dalla disciplina del recesso dei grandi utenti con potenza contrattuale maggiore di 1.200 kW, ritenuta congrua;
- c) con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUAR:
 - i. le associazioni CNA ed U.Di.Con. hanno chiesto di applicare la medesima disciplina prevista per i nuovi contratti di fornitura;
 - ii. le associazioni Movimento Consumatori, Assoutenti e Confcommercio hanno condiviso la proposta di fare salve le clausole di recesso dei contratti con potenza contrattualizzata minore o uguale 350 kW fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 al fine di garantire un giusto bilanciamento tra le esigenze di rettifica motivate e gli impegni già assunti nel rapporto utente/fornitore;
- d) con riferimento alla soglia di 1.200 kW di potenza contrattuale di utenti diversi dai residenziali domestici, al di sopra della quale il contratto risulterebbe escluso dalla disciplina in tema di recesso, Confcommercio e CNA hanno ritenuto congrua la proposta dell'Autorità;
- e) le associazioni di rappresentanza dei consumatori ed utenti hanno in generale pienamente condiviso le proposte in merito agli ulteriori obblighi informativi previsti per gli esercenti in tema di recesso, sia nei confronti degli utenti che nei confronti dell'Autorità;
- un soggetto operante nel settore dei servizi immobiliari ha condiviso la proposta, per i grandissimi utenti con potenza contrattuale maggiore di 1.200 kW, di non prevedere

una regolazione specifica in tema di recesso.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le associazioni di rappresentanza degli operatori e singole società, pur condividendo gli obiettivi generali perseguiti dall’Autorità, hanno presentato posizioni differenti in merito alle proposte dell’Autorità per il completamento della disciplina; in particolare:
 - a) con riferimento alla nuova definizione di utente residenziale domestico, l’associazione Fiper ha chiesto di poter applicare la soglia dimensionale tenendo conto, in caso di estensione della rete, di tutti gli utenti domestici sottesi; gli altri operatori ed associazioni hanno invece condiviso la proposta dell’Autorità, senza presentare osservazioni;
 - b) con riferimento ai nuovi contratti di fornitura, stipulati dal 1° giugno 2018, data di entrata in vigore del TUAR:
 - i. le società Iren S.p.a. ed Edison S.p.a. hanno condiviso la proposta dell’Autorità; in particolare la società Iren S.p.a. concorda con la proposta differenziare il livello di tutela, mantenendo la possibilità per gli utenti di minori dimensioni di recedere senza oneri ingiustificati nella fase successiva all’attivazione del servizio, in quanto tali utenti sono più esposti al rischio di una errata valutazione della convenienza del servizio nella fase precontrattuale; inoltre, la società Iren S.p.a. ha condiviso la proposta di escludere dalla disciplina del recesso i grandissimi utenti con potenza contrattuale superiore a 1.200 kW;
 - ii. le associazioni Utilitalia-Airu e la società Hera S.p.a., pur condividendo le proposte dell’Autorità, hanno chiesto di prevedere la possibilità di presentare specifiche istanze di esclusione per gli utenti con una potenza contrattualizzata inferiore alla soglia di esclusione, pari 1.200 kW; inoltre è stato chiesto di applicare la soglia dimensionale tenendo conto di tutti gli utenti sottesi al medesimo allacciamento;
 - iii. l’associazione Fiper, pur condividendo le proposte dell’Autorità, ha chiesto di abbassare la soglia dimensionale di esclusione a 600 kW, al fine di tenere conto della specificità delle aree montane, caratterizzate da utenti di minore dimensione rispetto ai grandi centri urbani; è stata inoltre evidenziata la necessità di includere nel corrispettivo di salvaguardia i costi di disattivazione e scollegamento;
 - iv. la società Azienda Pubbliservizi Brunico non ha condiviso la proposta di prevedere un maggior livello di tutela per gli utenti residenziali domestici e ha chiesto di applicare il corrispettivo di salvaguardia potenziata a tutti gli utenti;
 - c) con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del TUAR:
 - i. l’associazione Fiper e la società Iren S.p.a. condividono la proposta di rinviare il termine ultimo di applicazione di eventuali clausole di recesso, in

- quanto l'adeguamento dei contratti in essere comporterebbe oneri amministrativi non giustificati;
- ii. le associazioni Utilitalia-Airu e la società Acea S.p.a., pur condividendo la proposta di estendere la durata delle clausole di recesso, hanno chiesto di introdurre dei fattori correttivi per l'applicazione delle soglie dimensionali, al fine di tenere conto del fatto che gli esercenti operano in aree caratterizzate da differenti condizioni climatiche;
 - iii. la società Azienda Pubbliservizi Brunico ritiene preferibile adeguare i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUAR alle condizioni previste per i nuovi contratti di fornitura;
 - iv. la società Eni S.p.a. ha chiesto di lasciare all'esercente la facoltà di scegliere se adeguare i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUAR alle condizioni previste per i nuovi contratti di fornitura;
- d) la proposta di introdurre ulteriori obblighi informativi per gli esercenti in tema di recesso è stata sostanzialmente condivisa dagli esercenti e dalle associazioni, ad eccezione dell'associazione Fiper e della società Azienda Pubbliservizi Brunico che ritengono che tali obblighi comporterebbero oneri non giustificati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- data la generale condivisione espressa dagli *stakeholder* intervenuti nella consultazione, confermare la nuova definizione di utente residenziale domestico, al fine di applicare regole specifiche in tema di recesso per tale categoria di utenti, particolarmente meritevole di maggiori tutele, ed armonizzare in tal modo il settore del telecalore con gli altri settori regolati dall'Autorità;
- con riferimento ai nuovi contratti di fornitura, stipulati dal 1° giugno 2018, data di entrata in vigore del TUAR:
 - a) ai fini della determinazione delle soglie dimensionali, considerare la potenza contrattualizzata del singolo contratto di fornitura, in modo da individuare correttamente il livello di consapevolezza dell'utente, senza prevedere l'aggregazione di più utenti del servizio;
 - b) confermare l'esclusione degli utenti con potenza contrattualizzata superiore a 1.200 kW dalla disciplina sul recesso, in quanto dotati di una forza contrattuale e di competenze tecniche adeguate per relazionarsi in modo paritetico con il fornitore del servizio;
 - c) non prevedere, in sede di prima applicazione delle nuove regole in tema di recesso, la possibilità di presentare istanze per l'esclusione di singoli utenti con una capacità contrattualizzata inferiore a 1.200 kW, in quanto tale categoria di utenti include di norma soggetti privi di un'adeguata consapevolezza, ma di valutare tale aspetto sulla base dell'esperienza maturata nel primo periodo di regolazione del TUAR;
 - d) differenziare il livello di tutela in funzione delle caratteristiche dell'utente, prevedendo, alla luce delle osservazioni presentate nell'ambito della consultazione, diversi regimi di tutela specifici per gli utenti residenziali

- domestici, per gli utenti residenziali non domestici e per tutti gli altri utenti, ivi inclusi gli utenti soci di cooperative da cui ricevono la fornitura di energia termica;
- e) per contemperare l'esigenza espressa da una parte dalle associazioni degli utenti non domestici di non prevedere un corrispettivo di salvaguardia di durata superiore ai 5 anni e, dall'altra, quella espressa da operatori e loro associazioni di favorire lo sviluppo del telecalore, tenendo in debito conto i maggiori costi di allacciamento di nuovi utenti nel caso di estensione della rete, confermare l'applicazione del corrispettivo di salvaguardia in quanto assicura la congruità del corrispettivo applicato all'utente in caso di recesso anticipato con i costi affondati sostenuti dall' esercente per l'attivazione del servizio, prevedendo in particolare:
- i. per utenti residenziali domestici, un periodo di applicazione di 5 anni e la possibilità di considerare, ai fini della sua determinazione, esclusivamente i costi di allacciamento non coperti dal relativo corrispettivo;
 - ii. per utenti residenziali non domestici, un periodo di applicazione di 5 anni e la possibilità di considerare, ai fini della sua determinazione, anche i costi di estensione e potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per la fornitura di energia termica all'utente;
 - iii. per le altre categorie di utenti, compresi quelli soci di cooperative da cui ricevono la fornitura di energia termica, anche se domestici, un periodo di applicazione di 10 anni e la possibilità di considerare, ai fini della sua determinazione, anche i costi di estensione e potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per la fornitura di energia termica all'utente;
 - iv. il divieto per il gestore di attribuire gli stessi costi di allacciamento, di estensione e di potenziamento della rete a più utenti ai fini della determinazione del corrispettivo di salvaguardia;
 - v. l'obbligo per il gestore di fornire il dettaglio dei costi che contribuiscono alla determinazione del corrispettivo di salvaguardia su richiesta dell'utente secondo quanto previsto dalla regolazione della qualità commerciale (RQCT) in tema di richiesta di informazioni;
- con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUAR:
- a) non prevedere l'adeguamento dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUAR alla nuova disciplina in quanto comporterebbe oneri amministrativi eccessivi e non giustificati;
 - b) confermare la proposta di differenziare le tempistiche di caducazione delle clausole di recesso presenti nei contratti di fornitura in funzione delle caratteristiche degli utenti e in particolare:
 - i. nel caso di contratti con una potenza contrattualizzata minore od uguale a 350 kW, fare salve le clausole di recesso fino alla naturale scadenza e comunque al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2021);
 - ii. nel caso di contratti con una potenza contrattualizzata superiore a 350 kW, fare salve le clausole di recesso fino alla naturale scadenza e comunque al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2021);

- c) non prevedere una differenziazione delle soglie dimensionali su base geografica in quanto eventuali differenziazioni del livello di tutela devono trovare motivazione nella differente consapevolezza dell'utente e non devono dipendere da altre variabili esogene, quali le caratteristiche climatiche dell'area servita;
- confermare l'introduzione di ulteriori obblighi informativi nei confronti degli utenti, al fine di assicurare la massima trasparenza delle modalità di esercizio del diritto di recesso;
- confermare l'introduzione di ulteriori obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, mantenendo peraltro l'esclusione da tali obblighi per gli esercenti di minori dimensioni (con meno di 750 utenti e una potenza complessivamente contrattualizzata inferiore a 12 MW), al fine di monitorare la corretta applicazione della disciplina in materia di recesso e di disporre di informazioni adeguate per un'eventuale azione di *enforcement*, ove ritenuto necessario, avendo cura di minimizzare le informazioni richieste ai fini del contenimento dei relativi oneri

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche al *TUAR*:
 - a) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - “cc) **utente residenziale domestico** è:
 - i. l'utente che utilizza l'energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione, adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
 - l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di fornitura per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
 - il titolare del punto di fornitura sia una persona fisica;
 - ii. un condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al punto i., purché:
 - il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
 - l'energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia;
 - dd) **utente residenziale non domestico** è un utente con tipologia di utilizzo “residenziale” diverso da quello di cui alla lettera cc);”;
 - b) all'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

“2.3 Quanto disposto al Titolo III del presente provvedimento non si applica ad utenti con potenza contrattualizzata maggiore di 1.200 kW.”;
 - c) all'art. 6, comma 6.3, lettera f) le parole “qualità contrattuale” sono sostituite dalle parole “qualità commerciale”;

- d) all'art. 6, comma 6.3, lettera g) le parole "tempo massimo" sono sostituite dalle parole "termine ultimo";
- e) all'art. 6, comma 6.3, è aggiunta la seguente lettera:
"v) le modalità di esercizio del diritto di recesso dalla fornitura.";
- f) all'art. 7, al comma 7.1, è aggiunta la seguente lettera g):
"g) eventuali costi di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire energia termica all'utente, considerati, laddove previsto, ai fini della determinazione del corrispettivo di salvaguardia.";
- g) all'art. 9, comma 1, le parole "entro un periodo di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto stesso" sono sostituite dalle parole "prima della sua naturale scadenza";
- h) all'art. 9, comma 2, le parole "C_t è il corrispettivo di salvaguardia applicabile all'utente, rappresenta la differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento e il corrispettivo applicato all'utente per la realizzazione dello stesso;" sono sostituite dalle parole:
"C_t è il corrispettivo di salvaguardia applicabile all'utente, pari a:
 - a) nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l'energia termica, alla differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici e il corrispettivo applicato all'utente per la realizzazione dello stesso;
 - b) in tutti i casi diversi dalla precedente lettera a), alla differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l'energia termica all'utente, al netto di eventuali contributi pubblici e il corrispettivo totale applicato all'utente;"
- i) all'art. 9, il comma 9.2, le parole "PT è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia (pari a tre anni)" sono sostituite dalle parole "PT è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia, pari a:
 - a) 5 anni per un utente residenziale, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce energia termica;
 - b) 10 anni, per gli utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).";
- j) all'art. 9, al comma 9.4, le parole "continuano a trovare applicazione per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Decorso tale termine, laddove il contratto continui ad avere esecuzione, le predette clausole si considerano non apposte." sono sostituite dalle seguenti parole:
"continuano a trovare applicazione:
 - a) per gli utenti con potenza contrattualizzata minore o uguale a 350 kW, per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023;
 - b) per gli utenti con potenza contrattualizzata maggiore di 350 kW, per la durata del contratto per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

- Decorsi i termini di cui alle precedenti lettere a) e b), laddove il contratto continui ad avere esecuzione, le predette clausole si considerano non apposte.”;
- k) all’art. 9, il comma 9.5 è sostituito dal seguente comma:
“9.5 Eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio successivi all’entrata in vigore del presente provvedimento e che siano diversi da quanto previsto dai precedenti commi 9.1 e 9.2 si considerano come non apposte.”;
 - l) all’art. 9 è aggiunto il seguente comma 9.6:
“9.6 Il gestore è tenuto a non attribuire gli stessi costi di allacciamento, di estensione e di potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l’energia termica all’utente a più utenti ai fini della determinazione del corrispettivo di salvaguardia.”;
 - m) all’art. 12, comma 12.1, è aggiunta la seguente lettera:
“d) le modalità di esercizio del diritto di recesso dalla fornitura.”;
 - n) all’art. 12 è aggiunto il seguente comma 12.4:
“ 12.4 L’ercente, nel caso in cui decida di proporre all’utente un corrispettivo di salvaguardia, è tenuto a fornire il dettaglio dei costi che contribuiscono alla sua determinazione su richiesta dell’utente nel rispetto di quanto stabilito dalla RQCT in tema di richiesta di informazioni.”;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
 3. di pubblicare il presente provvedimento e il TUAR, così come modificato, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini